



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

G8: SIULP, parole pm Zucca, inutili, dannose e offensive all'immagine della Polizia di Stato.

Ogni giorno, in ogni angolo del Paese donne e uomini della Polizia di Stato lavorano per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la difesa delle Istituzioni democratiche, con totale spirito di abnegazione, pronti a servire il proprio Paese sino all'estremo sacrificio della vita ogni qual volta è stato necessario per restare fedeli al giuramento fatto.

Sentire, dopo 14 anni dai fatti e se le dichiarazioni riportate sulla stampa odierna non verranno smentite, che il P.M. Zucca, per i fatti del G8, dica che ancora oggi è necessario emanare delle leggi per "costringere la Polizia", ovvero i poliziotti, "ad essere fedele alla Costituzione" è ingeneroso, poco istituzionale, inutile e persino dannoso all'intera immagine dell'Istituzione Polizia di Stato, dell'intero Paese e anche delle migliaia e migliaia di poliziotti onesti e corretti.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare l'intervista del P.M. Zucca riportata dai quotidiani odierni dove, peraltro, auspica un intervento del Ministro a difesa dell'istituzione.

Mi chiedo, conclude Romano sottolineando l'amarezza e lo sconforto dei poliziotti e di tutti i familiari dei colleghi che sono caduti per essere leali al giuramento di fedeltà fatto alla Costituzione, se simili affermazioni non sono offensive per l'immagine alla Polizia di Stato e, in quanto tali non meritano l'attenzione dei magistrati della Corte dei Conti per un intervento che ristori l'Istituzione dell'ingiusto danno che sta subendo, così come accaduto per altri fatti in cui a pagare sono stati gli stessi poliziotti anche se condannati per reati colposi.

Lanci di agenzia

G8: Siulp, parole pm Zucca inutili, dannose e offensive

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Inutili, dannose e offensive all'immagine della Polizia di Stato": così il segretario generale del **Siulp**, sindacato di polizia, ha commentato le parole del sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca.

Ogni giorno- afferma Felice Romano - in ogni angolo del

FLASH nr. 22 - 2015

- G8: SIULP, parole pm Zucca, inutili, dannose e offensive all'immagine della Polizia di Stato
- Riposi giornalieri del padre articolo 40 del D.lgs 151/2001 - T.U. maternità paternità
- Indennità specialità non retribuite, sollecito pagamento.
- Sedi disagiate anno 2016: inaccettabili i ritardi Amministrazione
- Assistenti capo: avanzamento
- Richiesta di avviamento al corso di aggiornamento professionale per il personale della Polizia delle
- Comunicazioni sui reati informativi e strumenti di tutela presso il CAPS di Cesena



Paese donne e uomini della Polizia di Stato lavorano per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la difesa delle Istituzioni democratiche, con totale spirito di abnegazione, pronti a servire il proprio Paese sino all'estremo sacrificio della vita ogni qual volta è stato necessario per restare fedeli al giuramento fatto. Sentire, dopo 14 anni dai fatti e se le dichiarazioni riportate sulla stampa odierna non verranno smentite, che il P.M. Zucca, per i fatti del G8, dica che ancora oggi è necessario emanare delle leggi per "costringere la Polizia", ovvero i poliziotti, "ad essere fedele alla Costituzione" - aggiunge - è ingeneroso, poco istituzionale, inutile e persino dannoso all'intera immagine dell'Istituzione Polizia di Stato, dell'intero Paese e anche delle migliaia e migliaia di poliziotti onesti e corretti.

Nel chiedere un intervento del Ministro a difesa dell'istituzione, il rappresentante sindacale degli agenti si domanda "se simili affermazioni non sono offensive per l'immagine alla Polizia di Stato e, in quanto tali, non meritano l'attenzione dei magistrati della Corte dei Conti per un intervento che ristori l'Istituzione dell'ingiusto danno che sta subendo, così come accaduto per altri fatti in cui a pagare sono stati gli stessi poliziotti anche se condannati per reati colposi".(ANSA).

G8: Zucca, polizia non è guarita. Pansa, Orlando valuti.

Contestato l'intervento del magistrato della Diaz a Repubblica

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Il capo della Polizia, Alessandro Pansa, d'intesa con il ministro dell'Interno Angelino Alfano, ha chiesto al ministro della Giustizia Andrea Orlando "di valutare eventuali profili disciplinari" nei confronti del sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca, uno dei magistrati che sostenne l'accusa nei processi per i fatti della Diaz e che ieri, in un intervento alla "Repubblica delle idee" avrebbe dichiarato che dopo il G8 di Genova la polizia non è guarita e che teme "ancora una nuova Diaz".

Di quei fatti - così Repubblica riferisce le parole del magistrato - ci sarebbe stata un'immediata negazione, forse anche perché, bisogna riconoscerlo, è un trauma enorme, e a questo è seguita "la totale rimozione". Un fenomeno a suo dire "endemico e strutturale" in tutti i corpi di polizia ma, a suo giudizio, "se i corpi di polizia stranieri studiano questo fenomeno, allo stato attuale la polizia italiana ancora oggi rifiuta di leggere se stessa".

Nessuna replica dal magistrato: "Non rilascio nessun commento, nessuna dichiarazione - si è limitato a dire -. Sono a disposizione a braccia e a petto aperto". Il sindacato di polizia **Siulp**, ha definito le parole di Zucca "inutili, dannose e offensive all'immagine della Polizia di Stato". "Sentire, dopo 14 anni dai fatti e se le dichiarazioni riportate sulla stampa odierna non verranno smentite, che il pm Zucca, per i fatti del G8, dica che ancora oggi è necessario emanare delle leggi per "costringere la Polizia", ovvero i poliziotti, "ad essere fedele alla Costituzione" - afferma in una nota il segretario del Siulp Felice Romano che ha sollecitato a sua volta un intervento del ministro - è ingeneroso, poco istituzionale, inutile e persino dannoso all'intera immagine dell'Istituzione Polizia di Stato, dell'intero Paese e anche delle migliaia e migliaia di poliziotti onesti e corretti".

Il "magistrato della Diaz" si era espresso con toni simili già nello scorso aprile in una intervista al Corriere della Sera a margine della condanna di Strasburgo per i pestaggi nella scuola e dell'apologia di quei comportamenti postata da un poliziotto su Facebook, accompagnata da frasi di sostegno e contro lo stesso Zucca. "Non mi scandalizzo per quelle frasi - aveva detto in quella occasione - tantomeno per gli insulti rivolti a me. Sono concetti che il vertice della nostra Polizia ha sempre espresso in questi anni".

Articolo pubblicato su Ilfattoquotidiano.it il giorno 8 giugno 2015

Diaz, capo della Polizia Pansa e Alfano chiedono intervento Orlando su pm Zucca

Domenica il sostituto procuratore generale di Genova aveva dichiarato che dopo il G8 di Genova la polizia non è guarita e che teme "ancora una nuova Diaz"

Il capo della Polizia, Alessandro Pansa, d'intesa con il ministro dell'Interno Angelino Alfano, ha chiesto al ministro della Giustizia Andrea Orlando "di valutare eventuali profili disciplinari" nei confronti del sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca, uno dei magistrati che sostenne l'accusa nei processi per i fatti della Diaz e che domenica, in un un intervento alla Repubblica delle idee avrebbe dichiarato che dopo il G8 di Genova la polizia non è guarita e che teme "ancora una nuova Diaz".

Di quei fatti – così Repubblica riferisce le parole del magistrato – ci sarebbe stata un'"immediata negazione, forse anche perché, bisogna riconoscerlo, è un trauma enorme", e a questo è seguita "la totale rimozione". Un fenomeno a suo dire "endemico e strutturale" in tutti i corpi di polizia ma, a suo giudizio, "se i corpi di polizia stranieri studiano questo fenomeno, allo stato attuale la polizia italiana ancora oggi rifiuta di leggere se stessa".

Il sindacato di polizia Siulp, ha definito le parole di Zucca "inutili, dannose e offensive all'immagine della Polizia di Stato. Sentire, dopo 14 anni dai fatti e se le dichiarazioni riportate sulla stampa odierna non verranno smentite, che il pm Zucca, per i fatti del G8, dica che ancora oggi è necessario emanare delle leggi per 'costringere la Polizia', ovvero i poliziotti, 'ad essere fedele alla Costituzione' – afferma in una nota il segretario del Siulp Felice Romano che ha sollecitato a sua volta un intervento del ministro – è ingeneroso, poco istituzionale, inutile e persino dannoso all'intera immagine dell'Istituzione Polizia di Stato, dell'intero Paese e anche delle migliaia e migliaia di poliziotti onesti e corretti".

Il magistrato del resto si era espresso con toni simili già nello scorso aprile in una intervista al Corriere della Sera a margine della condanna di Strasburgo per i pestaggi nella scuola e dell'apologia di quei comportamenti postata da un poliziotto su Facebook, accompagnata da frasi di sostegno e contro lo stesso Zucca. "Non mi scandalizzo per quelle frasi – aveva detto in quella occasione – tantomeno per gli insulti rivolti a me. Sono concetti che il vertice della nostra Polizia ha sempre espresso in questi anni".

Convenzione Mazda – Siulp 2015



mazda

Il Siulp ha recentemente stipulato un'importante convenzione con la prestigiosa azienda automobilistica Mazda Motor Italia S.r.l. per l'acquisto di autovetture presso la propria rete di concessionari a condizioni speciali.

Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo l'esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti della Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo l'eventuale acquisto dell'autovettura è subordinata ad una preventiva certificazione da parte della Segreteria Nazionale che attesti l'effettiva iscrizione al Sindacato.

I dettagli della convenzione sono integralmente visionabili nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

Riposi giornalieri del padre articolo 40 del D.lgs 151/2001 – T.U. maternità paternità.

Riportiamo il testo della nota inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane:



L'art. 39 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 disciplina la materia dei riposi giornalieri della madre lavoratrice innovando la preesistente normativa contenuta nella legge 30 dicembre 1971, nr. 1204.

La nuova normativa prevede il riconoscimento dei riposi giornalieri anche al padre lavoratore nelle ipotesi di morte o di grave infermità della madre, di affidamento dei figli al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non

se ne avvalga o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

In riferimento al caso della madre non lavoratrice (es. casalinga o disoccupata), il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza nr. 4293 del 9 settembre 2008, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, "volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio", induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", possa essere tuttavia "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (vedi lettera circolare nr. 8494 del 12.05.2009 all.1), nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Successivamente l'INPDAP, con la nota operativa n. 23/2011 ha avuto modo di precisare che l'interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali consentiva di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall'articolo 40, lettera c), del D.Lgs. n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolgesse lavoro casalingo.

A tal proposito, in merito alle condizioni di tale fruibilità, anche il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 interpretava l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favore del ruolo genitoriale, riconoscendo il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri ex articolo 40 del T.U. 151/2001, nel caso di madre casalinga o disoccupata, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinassero l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Orbene, anche con il consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il Dipartimento della P.S. ha continuato a conformarsi alla tesi secondo la quale i riposi giornalieri non spettano al padre nel caso la madre sia casalinga o disoccupata.

Detto orientamento è stato, in ultimo, ribadito con la circolare 557/ RS/01/137/3471 del 27 luglio 2012 che, proprio in riferimento ad una nota di questa Segreteria (prot. 1.1/IC/103/2012 del 23 febbraio 2012), precisava che della tematica era già stata investita la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato, le cui conclusioni, espresse nell'adunanza del 23 settembre 2009 (Sez. I), erano state diramate con circolare nr. 333.N9807.F.6.1/9865-2009 del 17 dicembre 2009.

In particolare, in conformità al parere citato, si ribadiva che con l'accezione "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", contenuta nell'articolo 40 del T.U. 151/2001, il legislatore non ha inteso riconoscere la possibilità per il richiedente di fruire del beneficio anche nel caso in cui l'altro genitore sia disoccupato, ovvero casalinga.

Sta di fatto che, sulla controversa questione, sono poi intervenute due ulteriori

pronunce giurisprudenziali che smentiscono inequivocabilmente e definitivamente l'interpretazione dell'Amministrazione.

La prima è la decisione del Consiglio di Stato (Sez. III) n. 4618/2014 del 10 settembre 2014, la seconda è costituita dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia nr. 105/2015 del 26 maggio 2015 confermativa della decisione nr. 192 del 9 febbraio 2012 del Tribunale di Venezia Sez. lavoro che, in esito ad azione intentata sulla base dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 11.04.2006 nr. 198 "codice delle pari opportunità" (si tratta di norma che garantisce la tutela giudiziaria delle discriminazioni attraverso, la previsione di una nuova forma di legittimazione processuale che permette al Consigliere di parità Provinciale e Regionale di agire in giudizio per la dichiarazione di qualunque discriminazione posta in essere nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, l'accesso alle prestazioni pensionistiche, a ulteriori diritti ecc.), aveva dichiarato la natura discriminatoria del diniego, al padre lavoratore con coniuge casalinga, del diritto a fruire dei riposi giornalieri ex articolo 40 T.U. 15172001 e del congedo per malattia del figlio ex articolo 47 dello stesso T.U.

Le sentenze citate, sono di identico tenore letterale ed esplicitano, attraverso il medesimo percorso logico, il principio del pieno riconoscimento al padre lavoratore del diritto alla fruizione dei benefici di cui agli articoli 40 e 47 T.U. 15172001, anche nel caso in cui la madre sia casalinga o disoccupata.

In concreto, la richiamata giurisprudenza precisa i termini della corretta interpretazione della norma riferendosi alla non equivoca formulazione letterale della stessa, secondo la quale "il beneficio spetta al padre, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente". Tale formulazione, secondo i giudici, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi (se a quest'ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga).

Altro si direbbe se il legislatore avesse usato la formula "nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente". La tecnica di redazione dell'art. 40, con la sua meticolosa elencazione delle varie ipotesi nelle quali il beneficio è concesso al padre, lascia intendere che la formulazione di ciascuna di esse sia volutamente tassativa".

Nel merito, sia il Consiglio di Stato che la Corte d'Appello di Venezia osservano che "alla stregua di detto apparato normativo ed alla luce del principio espresso nella sentenza del C.d.S. n. 4293 del 9.9.2008 (che, esaminando la medesima problematica oggetto di causa, di sostituzione del padre nella fruizione dei permessi qualora la madre sia non lavoratrice autonoma bensì casalinga, si è pronunciato nel senso della piena assimilazione della lavoratrice casalinga alla lavoratrice non dipendente), l'opposto diniego si riveli illegittimo. Ha rilevato infatti tale pronuncia che, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall'art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorché la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di "casalinga"), che la distolgano dalla cura del neonato. A sostegno della condivisibilità di tale interpretazione va richiamata Cass. n. 20324 del 20.10.2005, che, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, assimila l'attività domestica ad attività lavorativa, richiamando i principii di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione".

In entrambe le sentenze, si legge che " è pur vero che in senso diametralmente opposto si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva: "In merito all'interpretazione dell'art. 40 D.Lg.vo. n. 151 del 2001, nella parte in cui (comma 1, lett.

c) riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire, nel primo anno di vita del figlio, del riposo giornaliero di due ore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, deve smentirsi l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI n. 4293 del 2008), secondo cui con l'espressione non. lavoratrice dipendente il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre casalinga non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio" (C.d.S., Sez. I, 22.10.2009, n. 2732). Ritiene tuttavia il Collegio di dovere aderire al primo orientamento, perché aderente alla non equivoca formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi (se a quest'ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga). Altro si direbbe se il legislatore avesse usato la formula "nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente". La tecnica di redazione dell'art. 40, con la sua meticolosa elencazione delle varie ipotesi nelle quali il beneficio è concesso al padre, lascia intendere che la formulazione di ciascuna di esse sia volutamente tassativa.

Anche dal punto di vista della ratio, tale orientamento appare più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.

Entrambe le pronunce in esame ritengono non condivisibile l'assunto secondo cui "la considerazione dell'attività domestica, come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali"(così il citato parere del C.d.S., Sez. I, 22.10.2009, n. 2732), poiché esso oblitera l'innegabile circostanza, che costituisce il fondamento dell'istituto dei permessi giornalieri, della estrema difficoltà di cura della prole da parte anche della madre casalinga, specie laddove si ponga mente alle complesse esigenze di accudimento dei figli nel primo anno di vita (nel corso del quale spettano i permessi de quibus).

Anzi, "proprio perché i compiti esercitati dalla casalinga risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. civ., Sez. 3, n. 17977 del 24 agosto 2007; idem, 20 luglio 2010 n. 16896; da ultimo, Cass. civ., III, 13 dicembre 2012, n. 22909) è del tutto incongruo dedurne, coma ha fatto il Giudice di primo grado, "l'oggettiva possibilità, nel caso della lavoratrice casalinga, di conciliare la delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico" (pag. 12 sent.); laddove, invece, è dato di comune esperienza che l'attività dalla stessa esercitata in ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (collaboratore/rice familiare e/o baby-sitter), utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all'art. 40 cit. da parte dell'altro genitore lavoratore dipendente.

Ancora, i riposi giornalieri, una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte cost., 1

aprile 2003, n. 104); ed in tale prospettiva sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'onere di soddisfacimento degli stessi debba ricadere sul solo genitore che viva la già peculiare situazione di lavoro casalingo.

Proprio, in conclusione, lo spostamento dell'asse della ratio normativa sulla tutela del minore impone, invero, di ritenere che il beneficio, di cui uno dei due genitori può fruire, costituisca il punto di bilanciamento tra gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (con riferimento al rispetto dell'orario di servizio) e gli obblighi discendenti dal diritto di famiglia paritario, che gli impone comunque la cura del minore pure in presenza dell'altro genitore eventualmente non lavoratore (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 10 maggio 2012, n. 332).

Tale beneficio sostanzialmente grava sul datore di lavoro dell'uno o dell'altro genitore (ed in tal senso è da intendersi il principio dell'alternatività richiamato dal T.A.R.), ma, allorché uno dei due genitori per una ragione qualsiasi non se ne avvalga (perché "non lavoratore dipendente" e dunque anche non lavoratore "tout court"), ben può essere richiesto e fruito dall'altro".

Alla luce della illustrata evoluzione giurisprudenziale si impone l'esigenza di correggere i precedenti orientamenti nel senso di garantire una uniforme e costante applicazione, su tutto il territorio nazionale, degli articoli 41 e 47 del Dlgs 151/2001, in linea con i principi espressi dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La negazione di un diritto ormai pacificamente riconosciuto non è conforme ai principi di imparzialità e buona amministrazione. Peraltro, nel caso che ci occupa, un eventuale, pervicace atteggiamento negatorio apparirebbe al di fuori di ogni canone di buona fede interpretativa e configurerebbe apertamente la volontà di arrecare un danno ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di fruire del denegato diritto.

Per tali ragioni, nel ribadire la nostra ferma determinazione di evitare ai colleghi interessati gravose spese per dispendiosi contenziosi legali e scongiurare ulteriori, temerarie resistenze burocratiche, chiediamo di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, certi della sua capacità di produrre atti e individuare soluzioni in linea con i canoni di efficacia e legalità dell'azione amministrativa, nel minor tempo possibile, senza aggravamenti procedurali, ed al riparo di eventuali attacchi sul piano giurisdizionale.

Indennità specialità non retribuite, sollecito pagamento.

Di seguito riportiamo il testo della nota pervenutaci dall'Ufficio Relazioni Sindacali in risposta alla nostra richiesta di sollecito pagamento delle indennità a favore delle specialità

"Si fa riferimento alla nota prot. 4.22/656/2015/f.r. del 29 maggio scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che, fino al 31 dicembre 2014 i pertinenti capitoli di spesa delle indennità in argomento, ed i relativi poteri di spesa, sono stati in capo alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.

A seguito del passaggio dell'elaborazione stipendiale dal CENAPS alla piattaforma NoiPA, nel quale il servizio T.E.P. ha assunto il ruolo di POS – Punto Ordinante di Spesa- centrale ed unico (con la sola esclusione della D.I.A per il T.E.A.) sono state avviate le procedure volte all'individuazione dei rispettivi ambiti di competenza, in fase di definizione."

Sedi disagiate anno 2016: inaccettabili i ritardi dell'Amministrazione

Nel pomeriggio del giorno 11 giugno, si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. il previsto incontro tra la delegazione dell'Amministrazione e le OO.SS. della Polizia di Stato per proseguire i lavori afferenti la definizione dell'elenco delle sedi disagiate per l'anno 2016.

La delegazione di parte pubblica ha aperto i lavori riferendo alle OO.SS. che l'Amministrazione ha necessità di procedere celermente per definire l'elenco delle sedi disagiate per il nuovo anno.

Le scriventi organizzazioni sindacali, in continuità a quanto richiesto nella scorsa seduta del 13 maggio, hanno ribadito la necessità di conoscere i costi sostenuti con il decreto nuovo rispetto ai decreti degli anni scorsi, nonché quanto è speso anche le altre forze di polizia al fine di valutarne l'uniformità di trattamento e l'eventuale economicità del decreto.

L'Amministrazione ha comunicato che, come da noi espressamente richiesto, è iniziata una rilevazione dei dati che non sono disponibili a livello centrale, coinvolgendo le prefetture e i reparti del territorio. Il lavoro è in corso d'opera e sarà disponibile tra alcuni giorni.

Altro nodo delle sedi disagiate è la mobilità del personale che espleta servizio nelle sedi classificate "A" già comprese a meno di 100, dove i colleghi che vi prestano servizio non hanno alcun reale beneficio sulla mobilità.

Nell'ultima seduta, abbiamo chiesto che la questione fosse affrontata urgentemente, essendo un diritto negato al personale che espleta servizio disagiata, spesso in luoghi dove non risulta possibile attivare convenzioni con esercizi commerciali per mancanza di requisiti.

Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Amministrazione di dare una risposta certa e credibile alla questione che non può più essere affrontata limitatamente con il solo obiettivo del risparmio eventuale, ma deve trovare una soluzione definitiva, organica e complessiva restituendo al personale ciò che per normativa ed accordi è previsto, evitando così strumentalizzazioni che qualcuno, pur avendo firmato tutti gli accordi precedenti, è tentato di porre in essere.

L'Amministrazione recepite le nostre istanze, ha ribadito la disponibilità a rivedere l'accordo, presentando una proposta di un questionario di rilevazione, da inviare al territorio, più chiaro da interpretare per evitare gli errori dello scorso anno che hanno penalizzato il personale interessato. La responsabilità dei sindacati che hanno al centro della propria azione politica il Poliziotto continua nella propria opera di trasparenza nell'interesse generale della categoria.

Assistenti capo: avanzamento



Da informazioni assunte presso il Dipartimento, abbiamo appreso che i decreti di avanzamento per la qualifica di assistente capo sono presso la Ragioneria Centrale per la relativa convalida. Appena gli stessi saranno restituiti al ministero saranno trasmessi per la notifica agli interessati.

Richiesta di avviamento al corso di aggiornamento professionale per il personale della Polizia delle Comunicazioni sui reati informativi e strumenti di tutela presso il CAPS di Cesena.

Riportiamo il testo della nota di risposta alla nostra segnalazione inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 5 marzo, dove evidenziavamo la necessità di avviare al corso di aggiornamento professionale sui reati informatici principalmente il personale della Polizia delle Comunicazioni e non il personale non appartenente a tale specialità.

"Si fa riferimento alla nota n. 12.1.29/rnal255/2015 del 5 marzo scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha precisato che i corsi in argomento, che rientrano in un processo di generale alfabetizzazione informatica destinato a tutti gli ordinari operatori di P.G., sono stati avviati dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano attraverso un'iniziativa pilota che ha riscosso un notevole consenso da parte del personale in servizio presso la locale Questura.

Del resto, la più recente normativa di settore (legge 48/2008, che ha innovato le relative norme del codice di procedura penale) impone già oggi ad ogni operatore di P.G., quando venga a contatto con sistemi informatici o telematici in caso di perquisizioni, ispezioni e sequestri, di adottare idonee misure per assicurare al processo la conservazione dei dati originali ed impedirne l'alterazione.

E' noto peraltro che, nell'intelligente prospettiva tracciata da alcune tra le più importanti Procure Distrettuali della Repubblica del paese, adeguatamente sollecitate dagli Uffici della Polizia delle Comunicazioni, sono già stati varati più attuali modelli operativi che prevedono una equilibrata e razionale delega delle attività investigative alle varie Forze di Polizia in tutti i casi in cui non si profila necessità di alti contributi professionali.

I cicli formativi in argomento rappresentano quindi un momento di aggiornamento professionale che ha l'obiettivo di riversare le conoscenze acquisite nel settore sugli operatori degli Uffici investigativi e di P.G. delle Questure e dei Commissariati di P.S.

Per ciò che riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sono già stati predisposti, ed in parte già avviati, innovati modelli formativi che prevedono, da un lato, l'accrescimento delle capacità operative del personale della Specialità con conoscenze di settore di livello medio e, dall'altro, la specializzazione avanzata di quello in possesso di conoscenze più elevate.

I cicli formativi in argomento sono stati e saranno direttamente curati da funzionari della Specialità di provata esperienza e da esponenti del mondo accademico, con il concorso peraltro di prestigiose agenzie di Polizia straniera."

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione. Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

